

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente/aderente

- a) Denominazione Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIOVANNI ROTONDO
- b) Iscritta dal 01.02.2007 alla Sez. D con il n° D000026977 del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall'IVASS ex art. 109 del D.Lgs. 209/2005) in qualità di Banca autorizzata ex art. 14 del Testo Unico Bancario
- c) Sede Legale: VIALE ALDO MORO, 9 - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 71013
- d) Telefono/FAX: 0882837111; E-mail: info@bccsangiovannirotondo.it; PEC: segreteria@pec.bccsangiovannirotondo.it
- e) Sito internet: WWW.BCCSANGIOVANNIROTONDO.IT

Sull'attività svolta ha competenza di vigilanza l'IVASS.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI dal sito IVASS (www.ivass.it)

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

- a) La Banca comunica di aver messo a disposizione nei propri locali oppure di aver pubblicato sul sito internet della Banca, ove esistente, i seguenti elenchi:
 - 1. l'elenco delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari;
 - 2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018;
- b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente/aderente può richiedere alla Banca la consegna oppure la trasmissione dell'elenco sub a.1..

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

La Banca non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione di cui alla Sezione II.

Le imprese di assicurazione di cui sono distribuiti i prodotti non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/aderente ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto

- i. alla Banca B.C.C. DI SAN GIOVANNI ROTONDO - Ufficio Reclami,
a mezzo posta ordinaria o A/R al seguente indirizzo: VIALE ALDO MORO, 9 - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) ;
a mezzo E-mail: ufficio.reclami@bccsangiovannirotondo.it ;
a mezzo Fax: _____ ;
a mezzo PEC: segreteria@pec.bccsangiovannirotondo.it ,
per contestazioni relative al comportamento della Società nel processo di distribuzione delle polizze.
L'Ufficio Reclami della Banca risponde per iscritto ed entro i termini previsti dalla normativa vigente (45 giorni); i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento delle imprese di assicurazione vengono trasmessi senza ritardo alle imprese medesime, dandone contestualmente notizia al reclamante;
- ii. all'impresa di assicurazione i cui prodotti sono offerti, a mezzo comunicazione scritta, anche per via telematica, e/o Raccomandata A/R ai seguenti indirizzi, per contestazioni relative alle polizze (es. gestione dei sinistri, rimborsi):
MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Reclami
Via A. Vesalio 6 – 00161 Roma

e-mail: reclami@metlife.it;

PEC: meil-italia@legalmail.it; mel-italia@legalmail.it.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni dal ricevimento, così come specificato nei DIP aggiuntivi delle polizze distribuite, il contraente/aderente può rivolgersi all'IVASS Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Banca o dalle imprese di assicurazione. Per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare la Guida per la presentazione dei reclami disponibile sulla pagina "Reclami" del sito internet dell'IVASS medesimo (www.ivass.it).

Resta in ogni caso salva la facoltà per il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente come, ad esempio, uno degli organismi specializzati iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.